

STATUTO

K-PAX - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BRENO BS VIALE XXVIII
APRILE 7

Numero REA: BS - 498222

Codice fiscale: 03018010987

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Seriola	
	n. 51.984 di repertorio e n. 22.087 di raccolta	
	◦ ◦ ◦ ◦ ◦	
	Statuto della società cooperativa sociale per azioni	
	"K-PAX - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS"	
	◦ ◦ ◦ ◦ ◦	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	È costituita con sede nel comune di Breno (BS) la Società Cooperativa denominata	
	"K-PAX - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS".	
	Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 112/2017 e s.m.i. la cooperativa acquisisce la quali-	
	fica di impresa sociale.	
	La Cooperativa potrà, con delibera del Consiglio di Amministrazione, trasferire la se-	
	de sociale nel territorio nazionale ed istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze anche altrove.	
	Art. 2 (Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà	
	essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dis-	
	senzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è	
	il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e al-	

3 di 43

	ni del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Coo-
	perativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qual-
	siasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da
	un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.
	La Cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci fruitori i ser-
	vizi che costituiscono oggetto della sua attività.
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devo-
	no rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione del-
	la quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve esse-
	re rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.
	Art. 4 (Oggetto sociale)
	Considerato lo scopo mutualistico e l' oggetto plurimo della Società, così come de-
	finiti all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre
	determinati, la Cooperativa ha come oggetto:
	1) area servizi sociosanitari ed educativi inclusi quelli elencati nell'articolo 1
	lett. A) L. 381/91:
	a) Gestione diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere,
	di strutture di accoglienza di diversa tipologia: residenziali, semiresidenziali, dormito-
	ri, etc.
	- Gestione di centri diurni e socializzazione, sportelli di informazione/consulenza,
	centri accoglienza, appartamenti residenziali e/o di emergenza sociale e di ogni altra
	tipologia di servizio volta all'assistenza, educazione, animazione, riabilitazione fisica

	e sociale, nonché allo sviluppo delle autonomie di soggetti in stato di disagio psi-	
	co-sociale o socio abitativo (cittadini stranieri, richiedenti e titolari di protezione inter-	
	nazionale od altra forma di protezione, vittime di tratta o sfruttamento, ex detenuti,	
	persone senza fissa dimora, malati, etc);	
	- Accoglienza e accompagnamento temporaneo, anche tramite il sostegno nella ri-	
	cerca alloggi, case e lavoro e nel disbrigo di pratiche burocratiche, anche di persone	
	inserite in differenti progetti di accoglienza con particolare attenzione ai migranti, at-	
	traverso un lavoro educativo ed una vicinanza quotidiana;	
	- Realizzazione di attività ed interventi volti a favorire l'integrazione e la coesione so-	
	ciale, con particolare riguardo per le persone provenienti da paesi esteri, apolidi, ri-	
	chiedenti asilo e rifugiati politici;	
	- Promozione di attività ed interventi finalizzati alla formazione ed all'inserimento la-	
	vorativo di persone svantaggiate;	
	- Realizzare attività e servizi in grado di favorire iniziative rivolte a migliorare le condi-	
	zioni di convivenza e solidarietà all'interno delle comunità locali, intercomunali e pro-	
	vinciali, e di padronanza delle situazioni sociali individuali nuove;	
	- Servizi di consulenza e tutela legale; di traduzione e interpretariato; di riabilitazione	
	ed orientamento psicopedagogico; di orientamento scolastico; di sostegno psicologi-	
	co e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; servizi, anche di natura sanitaria, di as-	
	sistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati presso le fami-	
	glie, le scuole o strutture di accoglienza;	
	- Servizi di gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale; di gestio-	
	ne di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche con fi-	
	nalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, non-	
	ché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani con disabilità ed ai possibili utenti in	

	posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di attività di valorizzazione dei beni	
	ambientali e culturali; di svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale an-	
	che finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle devianze minorili;	
	- Creazione e diffusione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, materiale vario di inte-	
	resse culturale nonché alla diffusione, pubblicazione ed edizione in proprio di opere	
	e documenti di carattere sociale;	
	- Servizi di gestione di asili nido; di servizi di baby parking; di servizi tipo informagio-	
	vani ed informacittadini; di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere a-	
	nimativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita;	
	- Iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; gestione attività di pro-	
	mozione socio-culturale nel territorio, di attività di sostegno del turismo sociale;	
	- Gestione di strutture turistico ricettive finalizzate alla fruizione turistica anche delle	
	persone in età anziana, di persone con disabilità e in genere di tutti i soggetti in posi-	
	zione di "svantaggio" o disabilità fisica e/o psicologica; di gestione di case protette,	
	comunità alloggio, case famiglia come anche i servizi inerenti l'assistenza, in comuni-	
	tà, dei tossicodipendenti; di servizi di consulenze familiari;	
	- Sviluppo di iniziative volte alla promozione ed alla gestione di beni culturali, archeo-	
	logici, storico-artistici;	
	- Servizi di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età ossia ai minori, preado-	
	lescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani; di consulenza psicopedagogica; di	
	promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla	
	famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri Enti che svolgono attività finalizzata alla cura	
	della persona, attività di doposcuola, attività di animazione stagionale per minori;	
	- Attività di formazione, prevenzione e consulenza rivolte al proprio interno o a opera-	
	tori dei servizi sanitari, sociali, assistenziali, educativi, ad utenti dei servizi so-	

	cio-sanitari, educativi ed altri soggetti che abbiano interesse per tali servizi;
	- Attività di promozione dell'integrazione sociale e culturale dei cittadini stranieri e
	dei soggetti emarginati attraverso corsi di lingua italiana e altre lingue, percorsi di ac-
	compagnamento sociale, sostegno all'inserimento lavorativo e abitativo;
	- Attività di assistenza di ordine sociale, infermieristico e sanitario a carattere domici-
	liare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a di-
	sposizione da enti pubblici o privati;
	- Progettazione, co progettazione e programmazione di progetti innovativi, sperimen-
	tali e di servizi socio educativi assistenziali sia singolarmente che in collaborazione
	con gli enti del territorio, attività di fund-raising;
	- Attività laboratoriali manuali, artistiche, sportive, di arte-terapia, di produzione socia-
	le, finalizzate alla socializzazione e riabilitazione psico-fisica di soggetti vulnerabili;
	- Attività di cooperazione e mobilità internazionale;
	- Gestione di ambulatori medici, odontoiatrici, fisioterapici, psicoterapeutici;
	- Gestione di centri clinici interdisciplinari;
	- Gestione di servizi di unità di strada per senza fissa dimora, vittime di tratta, etc;
	- Sostenere progetti umanitari rivolti al miglioramento delle condizioni di vita delle
	realità sociali in difficoltà sia in Italia che all'estero;
	- Gestire servizi di mediazione culturale e linguistica nelle carceri, nei Comuni, negli
	Istituti comprensivi pubblici e privati, e negli ospedali e presso enti che ne fanno ri-
	chiesta;
	- Sensibilizzare l'opinione pubblica in ordine ai problemi connessi al disagio economi-
	co, culturale e lavorativo delle persone svantaggiate e degli immigrati in particolare,
	attraverso l'editoria, conferenze, dibattiti e proiezioni informative;
	- Gestire servizi e centri di consulenza, formazione, ricerca scientifica, ricerca socio-

	logica, antropologica, etnografica ed etnopsicologica e supervisione nonché di sup-	
	porto organizzativo e di assistenza alle iniziative sociali, educative, culturali e assi-	
	stenziali promosse da realtà organizzate;	
	- Produzione e vendita di contenuti culturali e sociali;	
	- Sviluppare ogni forma di collaborazione con altri enti pubblici o privati affini;	
	- Attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle	
	persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;	
	- Progettazione e conduzione di servizi ambientali, ecologici ed ecosistemici;	
	- Attività di supporto all'inserimento lavorativo e alla formazione professionale.	
	Poiché la Cooperativa si configura come cooperativa sociale a oggetto plurimo le at-	
	tività di cui alla precedente lettera 1) sono funzionalmente connesse in ragione del-	
	l'avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati alle seguenti attività:	
	2) area inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1	
	lett. B) della L. n. 381/91:	
	- Organizzazione di squadre per la raccolta ed il trasporto, la trasformazione, il rici-	
	clo ed il riuso di rifiuti pericolosi e non pericolosi individuati ai sensi della normativa	
	vigente, avviati al recupero in modo effettivo e oggettivo, oltre al loro stoccaggio,	
	smaltimento ed eventuale loro commercializzazione;	
	- Svuotamento cassonetti posizionati su tutto il territorio per il recupero di abiti usati;	
	- Attività di riciclaggio, di ritiro capi di vestiario, telefonini, cartucce esauste delle	
	stampanti, mobili e materiale vario usato;	
	- Autotrasporto di cose per conto terzi e stoccaggio dei materiali sopra elencati;	
	- Attività di pulizie, disinfestazione e facchinaggio;	
	- Attività di consegne, ritiri a domicilio, trasporto e trasloco mobili;	
	- Attività di raccolta abiti e mobili usati;	

- Commercializzazione articoli da arredo per la casa, ufficio, etc;	
- Istituzione centri di raccolta, anche differenziata, e di commercializzazione di mate-	
riali di recupero;	
- Commercializzazione di abiti usati e attività di produzione borse e sartoria in gene-	
re;	
- Attività di piccoli lavori di manutenzione, ristrutturazione edile, tinteggiature, posa	
pavimenti, impianti termici, elettrici, idraulici, fotovoltaici;	
- Attività di manutenzione giardini, manutenzioni strade e cortili;	
- Attività di manutenzione infissi, restauro, riparazione e decorazione mobili;	
- Gestione di attività commerciali legate al circuito del commercio equo e solidale,	
consumo critico;	
- Gestione di attività che possano realizzare o promuovere un nuovo modello di svi-	
luppo economico perseguendo gli obiettivi dell'economia sostenibile	
(green-economy), della tutela dell'ambiente, dello sviluppo delle energie rinnovabili,	
ecc.	
- Commercio e somministrazione di prodotti alimentari e non;	
- Attività di portierato, sorveglianza, custodia e vigilanza non armata, reception;	
- Pubblicazione riviste, libri e periodici e loro distribuzione e commercializzazione;	
- Organizzazione manifestazioni, meeting, convegni, assemblee nazionali ed interna-	
zionali;	
- Gestione eventi musicali, teatrali, etc;	
- Distribuzione volantini e materiale pubblicitario;	
- Gestione magazzini;	
- Gestione banche dati;	
- Gestione isole ecologiche;	

- Gestione di parcheggi auto, cicli, motocicli ed autorimesse a raso e coperte;	
- Gestione di parchi pubblici e privati;	
- Produzione e commercio di gadget e articoli da regalo in genere;	
- Gestione mailing;	
- Gestione circoli sociali e ricreativi;	
- Gestione di ristoranti, bar, negozi;	
- Attività di ristorazione, pasticceria, gelateria, bar-caffetteria, nonché tutte quelle atti-	
vità che prevedono la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande, an-	
che alcoliche e superalcoliche, in locali aperti al pubblico;	
- Servizi di catering e banqueting in proprio e/o per conto terzi, anche tramite l'utiliz-	
zo di alimenti precotti e/o confezionati;	
- Produzione di pane e prodotti di panetteria freschi; commercio al dettaglio ed all'in-	
grosso di generi alimentari; la vendita al dettaglio e all'ingrosso di alcolici, superalco-	
lici e derivati;	
- Organizzazione e svolgimento presso i propri locali o presso terzi di corsi di cucina,	
degustazione vini, alcolici e superalcolici; organizzazione di spettacoli musicali e di	
intrattenimento in genere; produzione artigianale di pasta fresca; lavorazione e tosta-	
tura artigianale del caffè;	
- Rivendita di giornali e riviste ed articoli da regalo;	
- Produrre, lavorare e commercializzare manufatti in genere direttamente prodotti o	
acquisiti sia per conto proprio che per conto terzi;	
- Aziende in generale in proprietà o in affitto;	
- Attività agricole, industriali, commerciali di conservazione e trasformazione di pro-	
dotti propri o acquistati;	
- Lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi;	

- Attività finalizzate alla commercializzazione e vendita dei propri prodotti;	
- Attività e servizi di accoglienza ricettivo-turistica;	
- Attività laboratoriali di artigianato e produzione di abiti e manufatti;	
- Attività di trasporto sociale e turistico;	
- Erogazione di servizi a privati, imprese e non, ed in particolare a Enti pubblici, quali Comuni, Province e Regioni per cui la Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi;	
- Aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione del fondo, compresa la commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture ed attività suddette;	
- Servizi ecosistemici;	
- Lavanderia per i servizi di lavaggio, sanificazione, stiratura e confezionamento della biancheria piana e personale e lavanolo;	
- Servizi di rilevazione, immissione e gestione dati, di digitalizzazione testi, di segreteria, di contabilità, di rilevazione e monitoraggio del territorio e della popolazione, di traduzioni, di organizzazione e gestione di congressi e manifestazioni culturali e economiche;	
- Organizzazione e gestione di attività legate a: turismo sostenibile, turismo sociale, turismo ecologico-ambientale, turismo religioso, gestione di servizi legati alle attività turistiche, gestione di centri di vacanze sociali, di case-vacanze, di strutture alberghiere e residenziali in genere; gestione, commercializzazione e promozione di pacchetti turistici.	
Tali attività dovranno essere realizzate con l'impiego di lavoratori svantaggiati ai sen-	

	si dell'art. 4 della legge 381/1991 per almeno il 30% (trenta per cento).
	La cooperativa adotta un'organizzazione amministrativa, gestionale ed economica tale da consentire la netta separazione delle gestioni delle attività esercitate.
	Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
	La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.01.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative ed emettere strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 2526 del codice civile.
	Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, purché per la misura e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto, e con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in

	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi al-
	bi o elenchi.
	Il Consiglio di Amministrazione è autorizzato a compiere le operazioni di cui all'artico-
	lo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti.
	La Cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio
	dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento
	approvato dall'Assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata
	esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. È in ogni caso esclu-
	sa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.
	TITOLO III
	SOCI COOPERATORI
	Art. 5 (Soci operatori)
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla leg-
	ge.
	Possono assumere la qualifica di soci operatori le persone fisiche appartenenti al-
	le seguenti categorie:
	1) <u>soci lavoratori</u> , vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di
	persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge n. 381 del 1991, che per profes-
	sione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale matura-
	te nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa, possono partecipare direttamente
	all'attività della Cooperativa e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realiz-
	zando lo scambio mutualistico attraverso l'apporto delle proprie prestazioni lavorati-
	ve. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimen-
	to della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli
	altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e - in ogni caso - ap-

	provazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo.
	2) <u>soci volontari</u> , persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
	3) <u>soci fruitori</u> , persone fisiche che usufruiscono, anche indirettamente, dei servizi della Cooperativa.
	Possono essere <u>soci cooperatori anche le persone giuridiche</u> , pubbliche e private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle cooperative sociali.
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.
	Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, è fissata in due anni.

	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni	
	relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di	
	Amministrazione della Cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto, il socio	
	appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un pre-	
	avviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, ol-	
	tre a quelle individuate dall'articolo 11 del presente statuto:	
	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) la carente partecipazione alle Assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione	
	predisposti dalla Cooperativa;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi della Cooperativa o il non rispet-	
	to degli impegni di partecipazione all'attività economica della stessa, finalizzati al pro-	
	prio inserimento nell'organizzazione aziendale.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria po-	
	trà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fis-	
	sata al momento della sua ammissione.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria specia-	
	le non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai	
	precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'arti-	
	colo 5 del presente statuto.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato al-	
	l'interessato e annotato, a cura del Consiglio di Amministrazione, nel libro dei soci.	

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente	
titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.	
Art. 7 (Domanda di ammissione)	
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Ammini-	
strazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:	
a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto tele-	
fonico, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'in-	
dirizzo di posta elettronica ordinaria;	
b) la categoria di soci cooperatori alla quale richiede di essere ammesso;	
c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque	
essere inferiore né superiore ai limiti di legge;	
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i re-	
golamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi so-	
ciali;	
e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale conte-	
nuta nell'articolo 38 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento	
della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.	
Chi intende essere ammesso come socio lavoratore, oltre a quanto previsto nei pre-	
cedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
a.1) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione o capacità professio-	
nale, delle specifiche competenze possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo	
statuto;	
b.1) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale,	
con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in rapporto alla quantità	
di lavoro disponibile in Cooperativa.	

Chi intende essere ammesso come socio volontario, oltre a quanto previsto nei pre-	
cedenti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
a.2) l'impegno a conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale,	
con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni;	
b.2) l'indicazione delle specifiche competenze possedute.	
Chi intende essere ammesso come socio fruitore, oltre a quanto previsto nei prece-	
denti punti a), b), c), d) ed e), dovrà inoltre indicare nella domanda di ammissione:	
a.3) l'impegno ad usufruire, dei servizi offerti dalla Cooperativa.	
Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti pun-	
ti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà conte-	
nere le seguenti informazioni:	
f) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto	
telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettroni-	
ca certificata o, in mancanza, l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;	
g) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
h) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al preceden-	
te articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con	
lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.	
La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cu-	
ra del Consiglio di Amministrazione, sul libro dei soci.	
Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazio-	
ne di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.	
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazio-	
ne, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla co-	

18 di 43

19 di 43

20 di 43

	lavoro instaurati.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:	
	a) abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) nel caso di socio lavoratore, che abbia cessato, in via definitiva, il rapporto di lavoro con la Cooperativa, secondo quanto previsto nel regolamento interno di cui all'articolo 6 della L. 142/2001; nel caso di socio volontario, che abbia cessato in via definitiva l'attività di volontariato, ovvero, nel caso di socio fruitore, che abbia cessato in via definitiva la fruizione dei servizi;	
	c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sette giorni per adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte del Consiglio di Amministrazione, non adempia entro sette giorni, al versamento del valore delle azioni sottoscritte o al pagamento di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere comportamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per motivi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo.	
	L'esclusione, con indicazione della motivazione posta a base della relativa delibera, è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento, o a mezzo PEC.	

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione alla Camera	
Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione ai sensi dell'articolo 38, nel termine	
di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determi-	
na anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento	
di esclusione.	
Art. 12 (Morte del socio)	
In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di otte-	
nere il rimborso delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella mi-	
sura e con le modalità di cui ai successivi articoli 13 e 14.	
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richie-	
sta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazio-	
ne, dalla quale risultino gli aventi diritto.	
Art. 13 (Rimborso delle azioni)	
I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso della partecipazione sociale che,	
eventualmente rivalutata, e comunque ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale	
delle azioni e il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patri-	
monio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale	
ai sensi dell'articolo 2545 <i>quinquies</i> , comma 3, del codice civile.	
Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono	
verificati il recesso o l'esclusione del socio.	
Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilan-	
cio.	
Art. 14 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci	

	cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto, con delibera del Consiglio di Amministrazione, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere c), d), e) ed f) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.	
	La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	

	Art. 15 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono esse-	
	re ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge	
	31.1.1992, n. 59.	
	Art. 16 (Conferimento ed azioni dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o	
	crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.	
	L'azione ha un valore nominale pari ad euro 100,00 (cento).	
	I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel capitale sociale.	
	Art. 17 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)	
	Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente pre-	
	vio gradimento del Consiglio di Amministrazione.	
	Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministra-	
	zione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che inten-	
	de trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gra-	
	dito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come	
	previsto al successivo articolo 19.	
	Art. 18 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deli-	
	berazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stes-	
	sa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci coo-	
	peratori.	
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al	

	Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 19 (Diritti dei soci sovventori)	
	I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:	
	a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci operatori;	
	b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale sociale dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questi ed il capitale conferito dai soci operatori;	
	c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;	
	d) al socio sovventore spetta un voto.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;	
	e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 20 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Società è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci operatori rappresentati da azioni del valore	

	nominale di euro 100,00 (cento). Il valore complessivo delle azioni detenute da cia-
	scun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore
	nominale di euro 100,00 (cento);
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 22 e con il valo-
	re delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi
	di soci deceduti;
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai
	sensi del precedente articolo 8;
	4) dalla riserva straordinaria;
	5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.
	Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ri-
	partite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.
	La Cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli di cui al presente punto 1) ai sensi
	dell'articolo 2346 del codice civile.
	Art. 21 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)
	Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere ce-
	dute con effetto verso la Società fatto salvo il diritto di recesso da comunicarsi al
	Consiglio di Amministrazione con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso
	non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso del socio
	nella Società.
	Art. 22 (Bilancio d'esercizio)
	L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) di ogni anno.
	Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla reda-
	zione del progetto di bilancio.

27 di 43

	Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Ammini-
	strazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'e-
	sercizio di destinare una quota dell'utile ai soci operatori a titolo di ristoro, secon-
	do quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521,
	ultimo comma, del codice civile.
	I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa re-
	tribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei
	trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, comma uno e comma due,
	lettera a), della legge 3 aprile 2001 n. 142.
	La ripartizione del ristoro e la successiva erogazione ai singoli soci dovrà essere ef-
	fettuata tenendo conto dell'area dei servizi, se riconducibili alla lettera a) o b) del pre-
	cedente articolo 4, cui ricondurre l'avanzo di gestione secondo quanto previsto dal
	predetto regolamento redatto sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmen-
	te o combinati tra loro distinti per ciascuna categoria di soci operatori.
	Per i soci lavoratori si terrà conto di:
	- appartenenza alla categoria corrispondente ai servizi di cui alla lettera a) o b) del
	precedente articolo 4;
	- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno,
	- qualifica professionale,
	- compensi erogati,
	- tempo di permanenza in Cooperativa,
	- tipologia del rapporto di lavoro.
	Per i soci fruitori si terrà conto del valore economico dei servizi forniti e remunerati
	nell'esercizio.
	Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il pro-

	getto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni destinati ai soci lavoratori o ai	
	soci fruitori; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta,	
	anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o	
	mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione o di strumenti finanziari.	
	TITOLO VI	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 24 (Organi sociali)	
	Sono organi della Cooperativa:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Art. 25 (Funzioni dell'Assemblea)	
	Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'Assemblea ordinaria:	
	a) approva il bilancio e destina gli utili;	
	b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112	
	del 2017;	
	c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;	
	d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;	
	e) procede all'eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale	
	e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le mo-	
	dalità previste dalla legge;	
	f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci	
	ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;	
	g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 23 del presen-	

te statuto;	
h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;	
i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01	
e gli eventuali regolamenti interni;	
j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;	
k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.	
Sono riservate all'Assemblea straordinaria:	
1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;	
2) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;	
3) le altre materie indicate dalla legge.	
Art. 26 (Convocazione dell'Assemblea)	
L'Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministrazione con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purché in Italia.	
L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci secondo le seguenti modalità alternative fra loro:	
a) pubblicazione su quotidiani "Giornale di Brescia" o "Brescia Oggi" almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;	
b) ovvero tramite PEC, lettera raccomandata A/R, anche consegnata a mano, o altro mezzo, inclusa la posta elettronica ordinaria se risultante dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'As-	

	semblea.	
	L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 22.	
	L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione e/o al-	
	meno un terzo dei Consiglieri, ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere	
	convocata senza ritardo e comunque non oltre sette giorni, qualora ne sia fatta ri-	
	chiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un	
	decimo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa vali-	
	damente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di vo-	
	to e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci Effettivi, se nominati. Tuttavia	
	ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci a-	
	venti diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmen-	
	te costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto	
	al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, fatta eccezione per le deliberazioni di cui al	
	penultimo comma del successivo articolo 28.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dello	
	scopo o su sostanziali modificazioni dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del ti-	
	po, sulla cessione di ramo d'azienda o sulla fusione della società, l'Assemblea deli-	

	bera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci.	
	Art. 28 (Voto ed intervento)	
	Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto co-	
	loro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano	
	in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.	
	Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammonta-	
	re della sua partecipazione; i soci cooperatori persone giuridiche potranno avere un	
	massimo di un voto.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche e-	
	sclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano ri-	
	spettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei so-	
	ci, ed in particolare a condizione che:	
	a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di	
	presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli inter-	
	venuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati del-	
	la votazione;	
	b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi as-	
	sembleari oggetto di verbalizzazione;	
	c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tota-	
	litaria) gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamen-	
	to, con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente	
	ed eventualmente il soggetto verbalizzante.	

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o Sindaco della Cooperativa.	
Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.	
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.	
Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designati.	
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.	
Le elezioni delle cariche sociali avverranno, a maggioranza relativa, per alzata di mano, per acclamazione o con altro metodo deliberato dall'Assemblea legalmente consentito.	
I soci hanno la facoltà di esercitare il diritto di voto facendo ricorso ai mezzi elettronici previsti nell'eventuale regolamento assembleare o, in mancanza, nell'avviso di convocazione in occasione delle singole Assemblee.	
Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.	
Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.	

	Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.
	Art. 30 (Consiglio di Amministrazione)
	Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di Consiglieri variabile da
	3 (tre) a 15 (quindici) eletti dall'Assemblea, che ne determina, di volta in volta, il nu-
	mero.
	Qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge
	nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente. Non possono assumere la carica di
	Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di
	amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.
	Gli amministratori non possono ricoprire incarichi amministrativi in altre imprese con-
	correnti della società, salvo che a ciò siano formalmente autorizzati da apposita deli-
	berazione dell'assemblea.
	La maggioranza degli Amministratori è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le per-
	sone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli amministratori devono es-
	sere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di soci, in modo che le diverse
	categorie di soci siano rappresentate.
	L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordi-
	nata al possesso dei seguenti requisiti:
	— non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena
	che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad e-
	sercitare uffici direttivi;
	— aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'eser-
	cizio di:
	- attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
	- attività professionali o lavorative nel settore della Cooperativa;

	— non essere legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuati-	
	vo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura	
	patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.	
	Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre eser-	
	cizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio re-	
	lativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli Amministratori sono rieleggibili.	
	Art. 31 (Compiti del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della	
	Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge e dallo statuto.	
	Spettano al Consiglio di Amministrazione le seguenti decisioni:	
	- gli adeguamenti dello statuto a sopravvenute disposizioni normative;	
	- la fusione per incorporazione di una società il cui capitale sociale sia posseduto al-	
	meno al novanta per cento dalla Cooperativa; si applicano gli articoli 2505 e 2505	
	bis del codice civile.	
	Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad ecce-	
	zione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto pre-	
	visto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclu-	
	sione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad	
	uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni	
	Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Perlomeno ogni 180 gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Colle-	
	gio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua pre-	
	vedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensio-	

	ni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Art. 32 (Convocazioni e delibere del Consiglio di Amministrazione)	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi	
	sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un ter-	
	zo dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera o e-mail da spedirsi non me-	
	no di 3 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo PEC o telegramma, in	
	modo che i Consiglieri e Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione.	
	Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta	
	anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Ammini-	
	stratore in carica più anziano.	
	Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la	
	maggioranza degli Amministratori in carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mez-	
	zi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte	
	le seguenti condizioni:	
	1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità de-	
	gli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risul-	
	tati della votazione;	
	2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli even-	
	ti oggetto di verbalizzazione;	
	3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tem-	
	po reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla vota-	
	zione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario,	

	di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si tro-
	va il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti
	la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come
	ha votato chi presiede la seduta.
	Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al Collegio Sinda-
	cale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una de-
	terminata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la
	portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere
	l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio di Amministrazione)
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a
	sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia
	la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo
	non sia nominato.
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, nominati dall'Assemblea, quelli
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione
	dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica
	all'atto della loro nomina.
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve esse-
	re convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere
	nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
	In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto

	a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri	
	del Comitato Esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito	
	il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'ulteriore remunerazione	
	dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.	
	L'Assemblea può anche riconoscere agli Amministratori un trattamento di fine man-	
	dato.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperati-	
	va di fronte ai terzi e in giudizio.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche	
	ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Di-	
	rettori Generali, Institori e Procuratori Speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spetta-	
	no al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedi-	
	mento del Presidente.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe ad esso confe-	
	rite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consi-	
	glieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assem-	
	blea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i	
	soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	

	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto di revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	La presenza alle riunioni del Collegio Sindacale può avvenire anche, o esclusivamente, per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;	
	2. che sia consentito al Sindaco incaricato della verbalizzazione di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	3. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.	
	Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Sindaco incaricato della verbalizzazione cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.	
	Art. 37 (Revisione legale dei conti)	
	La revisione legale dei conti, se non è attribuita al Collegio Sindacale, ai sensi dell'ar-	

	ticolo precedente, è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di re-
	visione legale iscritti nell'apposito registro .
	L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione
	per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.
	TITOLO VII
	CONTROVERSIE
	Art. 38 (Collegio arbitrale)
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci o tra questi e le società, nonché
	quelle riguardanti le delibere degli organi amministrativi che vadano ad incidere su
	tali diritti, obblighi e rapporti, verrà deferita al giudizio arbitrale che deciderà secondo
	diritto e a norma degli artt. 806 e seguenti c.p.c.. La nomina degli arbitri è devoluta
	alla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione con sede in Roma, che
	nominerà l'arbitro ovvero gli arbitri in base a quanto previsto dal suo regolamento e
	assumerà, altresì, la gestione della procedura arbitrale conformemente alla normati-
	va del Suo regolamento. Gli Arbitri sono in numero di:
	a) uno per le controversie di valore inferiore ad Euro 250.000 (duecentocinquantami-
	la) con non più di due parti e, comunque, riconducibili ad uno schema bilaterale. Ai fi-
	ni della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di
	arbitrato, osservati i criteri di cui all'articolo 10 del Codice di procedura Civile;
	b) tre, per altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.
	TITOLO VIII
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE
	Art. 39 (Scioglimento anticipato)
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Li-
	quidatori stabilendone i poteri.

	Art. 40 (Devoluzione del patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liqui-	
	dazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente ri-	
	valutate a norma del precedente articolo 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e	
	non ancora corrisposti;	
	- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente	
	rivalutate a norma del precedente articolo. 22, lettera d), e dei dividendi deliberati e	
	non ancora corrisposti;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui al-	
	l'articolo 11 della legge 31.1.1992, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 41 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rap-	
	porti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento del-	
	l'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione, oltre al regolamento di cui all'ar-	
	ticolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previ-	
	ste per le Assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.	
	Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzio-	
	ne del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e de-	

vono essere di fatto osservati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.



Firmato da CARLO
COMINELLI
CMNCRL67M11D251I



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X

COPIA CONFORME DI ORIGINALE INFORMATICO, CONSERVATO PRESSO LA
STRUTTURA PREDISPOSTA E GESTITA DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
DI CUI ALL'ART. 62-*BIS* LEGGE 16 FEBBRAIO 1913 N. 89.
BOLLO ASSOLTO AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I. (MODELLO
UNICO INFORMATICO).
SI INVIA LA PRESENTE COPIA PER USO REGISTRO IMPRESE